

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 09845/2018 REG.RIC.
N. 09025/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9845 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Franco Alfredo Nicoletti, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Giuliano, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il
suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

Maurizio Vinci, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Pucci, Anna Cinzia
Bartoccioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Anna Cinzia Bartoccioni in Roma, viale Giuseppe
Mazzini, 114/B;

Salvatore Forastieri, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 9025 del 2021, proposto da Franco Alfredo Nicoletti, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Calò', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Calò in Roma, via Savoia, 78;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Maurizio Vinci, Salvatore Forastieri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 9845 del 2018:

per l'annullamento

(con il ricorso introduttivo):

della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018/IV del 22.05.2018, pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 5 giugno 2018 di graduatoria e di nomina relativamente al Bando n. 6/2016 per i posti di Giudice nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali - concorso esterno per la nomina di 202 Giudici Tributarî;

della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1196 del 26.06.2018, pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 3 luglio 2018, che ha disposto un' integrazione di nomina di altri 259 Giudici Tributarî per posti vacanti nelle medesime sedi messe a concorso con il Bando 6/2016 (preso d' atto della risoluzione n. 1/2018 del 20/03/2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria- scorrimento e durata nelle graduatorie nei concorsi esterni- delibera del 20/03/2018).

(con motivi aggiunti):

- della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 243/2019/IV del 19.02.2019, pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 21 febbraio 2019 con la quale è stata approvata - a rettifica della precedente approvata con Delibera n. 1049 del 22 maggio 2018 - la graduatoria di cui agli allegati tabulati “Elenco A – Graduatoria” ed “Elenco A/bis - Graduatoria Bolzano” del concorso per la copertura di n. 461 posti di Giudice Tributario, di cui n. 8 riservati alle sedi di Bolzano, nella parte in cui il ricorrente è stato posizionato al n. 708 con l'attribuzione di un punteggio totale di 23,57 per i titoli posseduti;

- della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 244/2019/IV (prot. n. 0496/2019), pubblicata in data 22 febbraio 2019 sul sito www.giustiziatributaria.it, con la quale si rendeva noto, di convocare i vincitori del concorso di Giudice Tributario, per la copertura dei posti vacanti, e modalità di svolgimento (Bando n. 6/2016; al punto 1 della delibera, veniva stabilita infatti la convocazione dei vincitori per la scelta della sede di servizio nei giorni del 18, 19, 26, 27 marzo 2019, in Roma, via dei Normanni n. 5).

quanto al ricorso n. 9025 del 2021:

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018/IV del 22.05.2018 (all. n. 1), pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 5 giugno 2018 di graduatoria e di nomina relativamente al Bando n. 6/2016 (cfr. all. 2) per i posti di Giudice nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali – concorso esterno per la nomina di 202 Giudici Tributarî;

- della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1196 del 26.06.2018 (cfr. all. 3), pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della

Giustizia Tributaria il 3 luglio 2018, che ha disposto un' integrazione di nomina di altri 259 Giudici Tributarî per posti vacanti nelle medesime sedi messe a concorso con il Bando 6/2016 (preso d' atto della risoluzione n. 1/2018 del 20/03/2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria- scorrimento e durata nelle graduatorie nei concorsi esterni- delibera del 20/03/2018) (all. n. 4);

- di ogni eventuale altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e di Maurizio Vinci e di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2022 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'odierno ricorso in riassunzione risulta notificato soltanto nei confronti di alcuni controinteressati;

Ritenuto, pertanto, in accoglimento dell'istanza di notifica per pubblici proclami *ex* art. 41, comma 4, c.p.a. proposta dal ricorrente, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati (evocati nel giudizio di primo grado e nel giudizio rescindente in quanto litisconsorti necessario nel presente giudizio e comunque) inseriti nella graduatoria che potrebbero subire pregiudizio dall'eventuale accoglimento del gravame, secondo le modalità già indicate nell'ordinanza collegiale n. 13548/2019 emessa nell'ambito del giudizio di primo grado n. 09845/2018;

che, in particolare, può essere autorizzata, secondo quanto si andrà ad illustrare, la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

che, infatti, alla luce delle ragioni già enunciate nella prefata ordinanza, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare

il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria gravate, che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso;

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

con la precisazione che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso in riassunzione, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- l'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione del presente provvedimento, o dalla notifica se anteriore, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 5 dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione e fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 19 dicembre 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Gianluca Verico, Referendario, Estensore

Antonietta Giudice, Referendario

L'ESTENSORE

Gianluca Verico

IL PRESIDENTE

Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO